SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 25 agosto 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 26 giugno 2000, n. **234.**

Regolamento, recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare l'articolo 8;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'articolo 205, richiamato dal suindicato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

Vista la legge 10 febbraio 2000, n. 30, in materia di riordino dei cicli dell'istruzione;

Visti l'articolo 1, comma 70 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'articolo 40, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, concernenti l'organico funzionale delle istituzioni scolastiche;

Considerato che, con effetto dal 1° settembre 2000, la disciplina dell'autonomia si applica a tutte le istituzioni scolastiche e che, a decorrere dalla stessa data, occorre dare attuazione all'articolo 8 del citato regolamento, anche in considerazione della abrogazione delle norme in contrasto con la disciplina da esso dettata;

Ritenuta l'opportunità, in attesa dell'approvazione degli strumenti di attuazione della legge di riordino dei cicli scolastici, di dettare prime disposizioni per la graduale attuazione dell'articolo 8 del citato regolamento, al fine di assicurare continuità e stabilità agli attuali ordinamenti e relative sperimentazioni, tenuto conto anche dei risultati emersi dalla sperimentazione dell'autonomia, di cui ai decreti del Ministro della pubblica istruzione n. 251 del 29 maggio 1998 e n. 179 del 19 luglio 1999;

Considerato, inoltre, che occorre favorire gli eventuali adeguamenti che si rendano necessari per una più significativa e omogenea qualità dell'offerta formativa;

Ritenuto necessario assicurare alle scuole flessibilità organizzativa e didattica secondo i principi dell'autonomia, promuovendo la ridefinizione dei curricoli secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze e garantendo soluzioni differenziate in relazione ai diversi ordini e gradi di scuola;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, espressi rispettivamente nelle sedute del 26 gennaio e del 27 gennaio 2000, sulle linee e sugli indirizzi generali, di cui al comma 1 dell'articolo 8 del citato regolamento;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nella adunanza del 14 marzo 2000;

Vista la nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, protocollo n. 0028926, in data 3 aprile 2000;

Sentito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 17 aprile 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 8812 U/L A39 del 18 maggio 2000);

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Curricoli delle istituzioni scolastiche autonome

1. A decorrere dal 1° settembre 2000, e sino a quando non sarà data concreta attuazione alla legge 10 febbraio 2000, n. 30, gli ordinamenti e relative sperimentazioni funzionanti nell'anno scolastico 1999/2000, sia per quanto riguarda i programmi di insegnamento che l'orario di funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresa la scuola materna, costituiscono, in prima applicazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i curricoli delle istituzioni scolastiche alle quali è stata riconosciuta autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Ai curricoli come definiti nel comma 1 si applicano tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa, didattica e di autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, secondo quanto previsto dal piano dell'offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica.

Art. 2.

Obiettivi specifici di apprendimento

1. Nell'ambito dei curricoli di cui all'articolo 1 ciascuna istituzione scolastica, può riorganizzare, in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi specifici di apprendimento e competenze degli alunni, valorizzando l'introduzione di nuove metodologie didattiche, anche attraverso il ricorso alle tecnologie multimediali.

2. Al termine dell'anno scolastico ogni istituzione scolastica valuta gli effetti degli interventi di cui al comma 1, che devono tendere al miglioramento dell'insegnamento e dell'apprendimento al fine di far conseguire a ciascun alunno livelli di preparazione adeguati al raggiungimento dei gradi più elevati dell'istruzione ed all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.

Art. 3.

Quota nazionale e quota riservata alle istituzioni scolastiche

1. La quota oraria nazionale obbligatoria dei curricoli di cui all'articolo 1 è pari all'85% del monte ore annuale delle singole discipline di insegnamento comprese negli attuali ordinamenti e nelle relative sperimentazioni.

2. La quota oraria obbligatoria dei predetti curricoli riservata alle singole istituzioni scolastiche è costituita dal restante 15% del monte ore annuale; tale quota potrà essere utilizzata o per confermare l'attuale assetto ordinamentale o per realizzare compensazioni tra le discipline e attività di insegnamento previste dagli attuali programmi o per introdurre nuove discipline, utilizzando i docenti in servizio nell'istituto, anche in attuazione dell'organico funzionale di cui alla normativa citata in premessa, ove esistente in forma strutturale o sperimentale.

3. Il curricolo obbligatorio è realizzato utilizzando tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa e didattica previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.

4. In particolare le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli strumenti di flessibilità di cui al comma 3, rilevate le diverse esigenze formative degli alunni, promuovono, anche con percorsi individuali, la valorizzazione degli alunni più capaci e meritevoli ed il recupero di quelli che presentano carenze di preparazione, e garantiscono efficaci azioni di continuità e di orientamento didattici.

5. L'adozione, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria non può comportare la riduzione dell'orario obbligatorio annuale, costituito dalle quote di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo.

Art. 4.

Curricoli delle singole istituzioni scolastiche

1. In applicazione dell'articolo 1 restano confermati gli ordinamenti e relative sperimentazioni in atto in ciascuna istituzione scolastica nell'anno scolastico 1999/2000, con le specificità di cui ai commi seguenti.

2. Per la scuola materna, sino a quando non sarà data concreta attuazione alla legge 10 febbraio 2000, n. 30, sono confermati gli orientamenti delle attività educative adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 1991.

3. In attesa della ridefinizione dell'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia in relazione agli standard concernenti la qualità del servizio di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ciascuna istituzione scolastica, valorizzando la flessibilità didattico-organizzativa già sperimentata a partire dalla circolare ministeriale n. 70, protocollo n. 639 del 25 febbraio 1994, individua tutte le modalità atte a garantire l'utilizzazione ottimale dell'organico dei docenti da assegnarsi nella misura di due per ogni sezione funzionante ad 8-10 ore giornaliere e, in relazione a particolari situazioni di fatto esistenti, nella misura di uno per ogni sezione ad orario ridotto, fermo restando l'orario obbligatorio di servizio dei docenti.

4. Nell'istruzione tecnica ed artistica — nell'ambito dell'offerta formativa dei rispettivi settori — le istituzioni scolastiche possono adottare — nei limiti della dotazione organica determinata dai relativi decreti emanati di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — i progetti sperimentali coordinati a livello nazionale, ancora esistenti alla data dell'anno scolastico 1999/2000, sia nel caso in cui si trovino ad attuare percorsi di ordinamento rispetto ai quali a livello nazionale vi è un progetto sperimentale coordinato, sia che intendano sostituire indirizzi sperimentali autonomi già autorizzati, sia nel caso di nuova istituzione di un indirizzo per il quale vi è un progetto sperimentale coordinato.

Art. 5.

Adempimenti delle scuole

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non comporta l'adozione di decreti autorizzativi.

2. Le istituzioni scolastiche dovranno comunque comunicare ai competenti uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione le scelte curricolari effettuate in base all'articolo 4, al fine di consentire all'amministrazione e al suo sistema informativo la predisposizione delle procedure connesse alla gestione del personale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 giugno 2000

Il Ministro della pubblica istruzione
DE MAURO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2000
Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 276

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59: (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 21. — 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a fal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8. 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisita, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui teriitorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensianamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.

5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione a di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.

7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organzzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.

8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione dì libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun *curriculum* e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scalastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istititutì, regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei cimmi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.

12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico universitario.

13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria a di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei princìpi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;

b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *p)*;

c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera *g)*;

d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *i)*;

e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.

16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sano individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera *a)* e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1;

c) la revisione del sistema di reclutamento riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.

17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.

18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.

19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.

20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275: (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 8 *(Definizione dei curricoli)*. — 1. Il Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell'art. 205 del *decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:

a) gli obiettivi generali del processo formativo;

b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;

c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e relativo monte ore annuale;

d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;

e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curriculo;

f) gli standard relativi alla qualità del servizio;

g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;

h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la conferenza unificata.

2. Le istituzioni scolastiche determinano nel piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera *e)*.

3. Nell'integrazione tra la quota nazionale del curricolo e quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalità della scuola secondaria superiore.

4. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.

5. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le regioni e gli enti locali negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali.

6. L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attività di Governo e riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Si riporta il testo dell'art. 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:

«Art. 205 *(Regolamenti)*. — 1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi.

2. Con uno o più regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, e l'eventuale articolazione in indirizzi e sezioni di quei tipi di istituto o scuola per i quali essa sia prevista, nonché l'istituzione di corsi di specializzazione di durata annuale negli istituti tecnici ad indirizzo agrario e di corsi di perfezionamento negli istituti tecnici ad indirizzo industriale, sempreché sia possibile far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nei bilanci degli istituti stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i programmi di insegnamento. È fatto salvo, per gli istituti professionali, quanto previsto dall'art. 60, comma 3.

3. Per gli istutiti aventi finalità ed ordinamento speciali gli indirizzi, le sezioni e le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, sono determinati con il decreto che provvede alla loro istituzione.

4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, la validità dei titoli di maturità conseguiti negli istituti professionali che non abbiano analogo indirizzo negli istituti tecnici.

5. Con uno o più regolamenti da adottarsi, seondo la procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono dettate norme per il funzionamento dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, nonché per la definizione delle modalità con le quali il personale docente delle scuole e degli istituti annessi partecipa allo svolgimento di particolari attività formative da realizzare nell'ambito dell'istituzione educativa.

6. Fino all'emanazione delle norme di cui al presente articolo restano ferme le disposizioni vigenti.».

— La legge 10 febbraio 2000, n. 30, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 23 febbraio 2000, reca: «Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione.»;

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sistema educativo
di istruzione di formazione

1. Il sistema educativo di istruzione e di formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, nei quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguarda allo specifiche realtà territoriali.

2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria. Il sistema educativo di formazione si realizza secondo le modalità previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, e dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.

3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età.

4. L'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni di cui all'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

5. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

6. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta, nel rispetto delle norme statutarie, disciplinano l'attuazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico anche mediante percorsi integrati di istruzione e formazione, ferma restando la responsabilità delle istituzioni scolastiche.

Art. 2.

Scuola dell'infanzia

1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, concorre alla formazione integrale dei bambini e delle bambine.

2. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 1 e garantisce a tutti i bambini e le bambine, in età compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia.

3. La scuola dell'infanzia, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza i necessari collegamenti da un lato con il complesso dei servizi all'infanzia, dall'altro con la scuola di base.

Art. 3.

Scuola di base

1. La scuola di base ha la durata di sette anni ed è caratterizzata da un percorsa educativo unitario e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni: si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro alla scuola secondaria.

2. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del curricolo mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, persegue le seguenti finalità:

a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base;

b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi;

c) potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;

d) educazione ai princìpi fondamentali della convivenza civile;

e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;

f) sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni culturali successive.

3. Le articolazioni interne della scuola di base sono definite a norma del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

4. La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta dell'area e dell'indirizzo.

Art. 4.

Scuola secondaria

1. La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Essa ha la finalità di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite del ciclo primario, di sostenere e incoraggiare le attitudini a le vocazioni degli studenti, arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità, e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro. Ciascuna area è ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di licei.

3. Nei primi due anni, fatti salvi la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curricolo, è garantita la possibilità di passare da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi, mediante l'attivazione di apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

4. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e previsto nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sono realizzate attività complementari e iniziative formative per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali, culturali, produttive e professionali. Tali attività e iniziative si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati dalle regioni, sulla base di un accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma 3 dell'art. 1 è rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.

6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage possono essere realizzati in Italia o all'estero anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi. Verranno inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti con il sistema dell'Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e con l'università.

7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da un indirizzo di studi all'altro o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale comporta l'acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per l'accesso al sistema dell'istruzione.

8. Al termine della scuola secondaria, gli studenti sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo.

Art. 5.

Istruzione e formazione tecnica superiore educazione degli adulti e formazione continua

1. L'istruzione e formazione tecnica superiore è disciplinata a norma dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Le iniziative di educazione degli adulti si realizzano nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. La formazione continua si realizza nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.

Art. 6.

Attuazione progressiva dei nuovi cicli

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma. Le Camere adottano, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione, una deliberazione che contiene indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma. Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2. Il programma comprende, tra l'altro, un progetto generale di riqualificazione del personale docente, finalizzato anche alla valorizzazione delle specifiche professionalità maturate, nonché alla sua eventuale riconversione; i criteri generali per la formazione degli organici di istituto con modalità tali da consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche: i criteri generali per la riorganizzazione dei curricoli della scuola di base e della scuola secondaria, ivi compresi quelli per la valorizzazione dello studio delle lingue e per l'impiego delle tecnologie didattiche: un piano per l'adeguamento delle infrastrutture.

2. Il programma di cui al comma 1 indica tempi e modalità di attuazione della presente legge. L'operatività di tale programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.

3. Le somme che si dovessero rendere disponibili per effetto della riforma sono riutilizzate con modalità e criteri indicati nel programma di cui al comma 1, anche ai fini della istituzione di periodi sabbatici volti alla qualificazione degli insegnanti in servizio. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Disposizioni correttive di quelle contenute nel programma di cui al comma 1 possono essere emanate durante la progressiva attuazione del programma stesso.

5. L'effettiva attuazione della presente legge è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro della pubblica istruzione.

6. All'attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti da adottare a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma di cui al comma 1, nell'ambito delle disposizioni di legge. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano sulla loro conformità agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono comunque essere emanati. Ciascun regolamento reca una ricognizione delle norme abrogate e disposizioni transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Per gli ambiti di cui all'art. 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente la definizione dei curricoli, si provvede con le modalità di cui all'art. 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

7. Il personale docente in servizio, alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che disciplinano l'organizzazione dei settori di appartenenza, ha diritto, al mantenimento della sede fino alla sua definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto in via prioritaria delle richieste, degli interessi, dei titoli e delle professionalità di ciascuno.

8. I titoli universitari ed i curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base sono individuati, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, con regolamento del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adottato sulla base degli indirizzi generali definiti dalle Camere in sede di deliberazione di cui al comma 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatta obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Note al preambolo:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 70, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

«Art. 1 *(Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza)*. — 70. Al fine di garantire maggiore efficacia alla spesa complessiva per l'istruzione pubblica, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la conferenza dei presidenti delle regioni, sono definiti criteri e parametri generali per la riorganizzazione graduale della rete scolastica, con effetto dall'anno scolastico 1997-1998 con la previsione di deroghe con riguardo alle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile, nonché alle necessità e ai disagi che possono determinarsi in relazione a specifiche esigenze, particolarmente nelle comunità e zone montane e nelle piccole isole. Il decreto prevede altresì una graduale riduzione del numero massimo degli alunni, per classe, anche tenendo conto di quelli con difficoltà di apprendimento. Ove necessario, potranno essere costituiti, su tutto il territorio nazionale, istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, cui sarà assegnato personale direttivo della scuola elementare o della scuola media. Analoghe misure di riorganizzazione graduale della rete scolastica saranno adottate per i convitti e gli educandati dello Stato unificando i servizi amministrativi e ausiliari delle scuole annesse, con accorgimenti necessari a garantire il diritto allo studio della particolare utenza accolta. In attuazione del suddetto decreto e nei limiti dell'organico provinciale complessivo determinato a norma del comma 71, i provveditori agli studi, sentiti gli enti locali interessati e i consigli scolastici provinciali, adottano, con propri decreti aventi carattere definitivo, i piani organici di aggregazione, fusione, soppressione di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, nonché dei plessi, sezioni e corsi con minor numero di alunni rispetto ai parametri prefissati, esclusi i conservatori di musica, le accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche».

— Il testo del comma 1 dell'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1997, n. 302 supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 40 *(Personale della scuola)*. — 1 Il numero dei dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine dell'anno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello rilevato alla fine dell'anno 1997, ferma restando la dotazione di personale di sostegno necessaria a coprire la richiesta nazionale di integrazione scolastica. Tale numero costituisce il limite massimo del persona1e in servizio. Tra i dipendenti che dovranno essere considerati per i fini della programmazione sono inclusi i supplenti annuali e i supplenti temporanei con la esclusione dei soggetti chiamati a svolgere supplenze brevi. La spesa .per le supplenze brevi non potrà essere nell'anno 1998 superiore a quella resasi necessaria per soddisfare le esigenze dell'anno 1997. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, si provvede alla determinazione della consistenza numerica del personale alla data del 31 dicembre 1999. Con decreti del Ministro della pubblica istruzione previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione sono individuati i criteri e le modalità per il raggiungimento delle finalità predette mediante disposizioni sugli organici funzionali di istituto, sulla formazione de le cattedre e delle classi, sul contenimento delle supplenze temporanee di breve durata assicurando comunque il perseguimento dell'obiettivo tendenziale della riduzione del numero massimo di alunni per classe con priorità per le zone svantaggiate, per le piccole isole, per le zone di montagna, nonché per le aree metropolitane a forte rischio di devianza minorile e giovanile. In attuazione dei principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravita dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'art. 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del presente comma. Sono abrogati gli articoli 72, 315, comma 3, 319, commi da 1 a 3, e 443 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Anche in vista dell'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia di cui all'art. 21, commi da 1 a 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è consentita, altresì, alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli *curricolari*, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali. per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Al fine di incrementare la preparazione tecnico-professionale dei giovani dopo il conseguimento del diploma finale di istruzione secondaria superiore, nel quadro del sistema formativo integrato e della programmazione regionale dell'offerta formativa, lo Stato e le regioni concordano modalità di intese per la realizzazione, anche nelle istituzioni scolastiche, di corsi di formazione superiore non universitaria, anche mediante la costituzione di forme associative con altri soggetti del territorio ed utilizzando le risorse messe a disposizione anche dall'Unione europea, dalle regioni, dagli enti locali e da altre istituzioni pubbliche e private».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233: (Regolamento recante norme per

il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 5 *(Organici pluriennali)*. — 1. La consistenza complessiva degli organici del personale della scuola, ivi compresi i dirigenti scolastici, predeterminata a livello nazionale per il triennio 1998-2000 a norma delle vigenti disposizioni, è articolata su base regionale e ripartita per aree provinciali o sub-provinciali. Le successive rideterminazioni sono attuate ai sensi della normativa in vigore, in relazione alle funzioni di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica attribuite alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, tenendo conto:

a) del numero degli alunni previsti, distinti per età e per ordine e grado di scuole;

b) del numero degli istituti previsti, delle loro dimensioni e dell'articolazione delle stesse istituzioni sul territorio;

c) delle catteristiche demografiche e ortografiche di ciascuna regione;

d) degli indici di disagio economico e socio-culturale;

e) degli obiettivi correlati all'economia regionale e all'evoluzione del mercato del lavoro;

f) della distribuzione per ambiti disciplinari del personale in servizio.

2. Entro il limite della dotazione organica provinciale complessiva l'organico funzionale di ciascuna istituzione scolastica è definito dai dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica in conformità ai criteri e ai parametri generali stabiliti a norma del comma 1, sulla base dei seguenti dati di riferimento ed elementi di valutazione:

a) numero degli alunni e delle classi previste, distinti per anno di corso e indirizzo di studi;

b) insegnamenti da impartire nelle classi previste in relazione agli obiettivi formativi previsti dai corrispondenti curricoli;

c) esigenze di sostegno degli alunni portatori di handicap;

d) attività didattiche finalizzate al recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi alla sperimentazione di nuovi metodi didattici e di nuovi ordinamenti e strutture curricolari, all'adattamento dei percorsi formativi, secondo criteri di flessibilità e modularità, alle esigenze di personalizzazione dei processi di apprendimento alle caratteristiche dell'economia regionale o locale e all'evoluzione del mercato del lavoro;

e) azioni di supporto socio-psico-pedagogico organizzativo e gestionale, di ricerca educativa e scientifica di orientamento scolastico e professionale e di valutazione dei processi formativi, tenuto conto anche dell'eventuale articolazione della funzione docente sulla base di particolari profili di specializzazione;

f) esigenze specifiche delle istituzioni che operano in zone a rischio di devianza giovanile e criminalità minorile, ovvero nelle comunità montane e nelle piccole isole;

g) prevedibili necessità di copertura dei posti di insegnamento vacanti e di sostituzione degli insegnanti assenti per periodi di durata inferiore all'intero anno scolastico.

3. Le risorse umane necessarie per le finalità indicate alle lettere *d), e), f)* e *g)* del comma 2, sono attribuite alle singole istituzioni scolastiche o a reti di scuole, anche sulla base delle richieste e dei progetti formativi delle stesse istituzioni.

4. Nei limiti delle dotazioni organiche assegnate i dirigenti scolastici, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola, procedono alla formazione delle classi e, in conformità ai princìpi e criteri stabiliti con la contrattazione collettiva decentrata a livello nazionale e territoriale, attribuiscono ai singoli docenti le funzioni da svolgere.

5. Le scuole annesse ad istituti di educazione statale non hanno personalità giuridica distinta dagli istituti di appartenenza. La dotazione organica di istituto relativa alle suddette scuole, considerata nella sua entità complessiva, è determinata ai sensi dei commi 1 e 2.

6. Gli organici di cui al comma 1, per le scuole e gli istituti di istruzione statali in lingua slovena delle province di Gorizia e Trieste sono separatamente determinati e distinti dall'organico complessivo riferito alla regione di appartenenza.

Note all'art. 1:

— Per la legge 10 febbraio 2000, n. 30, si veda in note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, si veda in note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 21 della legge n. 59/1997, si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per la legge n. 30/2000, si veda in note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, si veda in note alle premesse.

00G0279

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 20 luglio 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 giugno 2003, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 luglio 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 65.933 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 8 e 27 giugno, 6 e 20 luglio 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 giugno 2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato. disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 giugno 2003, fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'8 giugno 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 8 giugno 2000.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale dell'8 giugno 2000, entro le ore 11 del giorno 16 agosto 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto dell'8 giugno 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del l'8 giugno 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 17 agosto 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 agosto 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantaquattro giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 agosto 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2000

Il Ministro: VISCO

00A11652

DECRETO 20 luglio 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 dicembre 2005, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro e autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di revisione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'articolo con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 luglio 2000, ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 65.933 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 6 luglio 2000, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 dicembre 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 dicembre 2005, fino all'importo massimo di nominali 1.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 6 luglio 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 6 luglio 2000.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 6 luglio 2000, entro le ore 11 del giorno 16 agosto 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 6 luglio 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 6 luglio 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 17 agosto 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato. nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 agosto 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantaquattro giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936.27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 agosto 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2000

Il Ministro: VISCO

00A11653

DECRETO 20 luglio 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale d Ministro del tesoro e autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del Tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 10 luglio 2000, ammonta al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 65.933 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 marzo, 13 aprile, 10 maggio, 8 giugno, 6 luglio 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031.

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizione in contanti;

Decerta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031, fino all'importo massimo di nominali

750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 marzo 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 marzo 2000.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'articolo 1, terzo comma del decreto ministeriale 10 maggio 2000, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 marzo 2000, entro le ore 11 del giorno 16 agosto 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 10 marzo 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto, tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati al sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 marzo 2000, in quanto applicabili, il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 17 agosto 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 agosto 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centonove giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 agosto 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), articolo 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziano 2031, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2000

Il Ministro: VISCO

00A11654

DECRETO 21 luglio 2000.

Criteri generali per la segnalazione dei dati aggregati prevista dall'art. 5, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio»;

Visto l'art. 5, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1991, recante modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 10 luglio 1992, concernente modalità di acquisizione e archiviazione dei dati nonché standards e compatibilità informatiche da rispettare, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e da ultimo, dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

Visto il proprio decreto in data 7 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 agosto 1992, recante le modalità con le quali l'Ufficio italiano dei cambi effettua analisi statistiche dei dati aggregati, concernenti complessivamente l'operatività di ciascun intermediario abilitato, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, il Ministro del tesoro determina i criteri generali con cui l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali, analisi dei dati aggregati concernenti complessivamente l'operatività di ciascun intermediario abilitato, mentre l'Ufficio italiano dei cambi, sulla base di tali criteri generali, stabilisce le prescrizioni attuative di carattere tecnico che gli intermediari abilitati sono tenuti ad osservare;

Decreta:

Art. 1.

1. Per consentire di effettuare analisi dei dati aggregati allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio, gli intermediari abilitati di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, devono segnalare all'Ufficio italiano dei cambi i dati raccolti, ai sensi della stessa legge 5 luglio 1991, n. 197, aggregati secondo i criteri generali di cui all'art. 2.

Art. 2.

1. L'Ufficio italiano dei cambi provvede a classificare le operazioni secondo una logica economico-finanziaria atta a garantire una omogeneità degli aggregati.

2. La classificazione va effettuata tenendo conto dell'evoluzione dei mercati finanziari con particolare attenzione agli strumenti di finanza innovativa o a nuovi mezzi di pagamento.

3. La classificazione deve tenere presente che l'introduzione dell'euro comporterà nel 2002 la sostituzione delle banconote dei paesi dell'area euro con biglietti denominati in euro.

4. Le analisi devono essere condotte anche in coerenza con quanto previsto nell'art. 3, comma 4, lettera *d),* del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.

Art. 3.

1. L'Ufficio italiano dei cambi stabilisce, con propria circolare, i criteri e le modalità di aggregazione, gli attributi informativi, il contenuto e la codifica di ciascuna delle voci, i criteri di raccordo con i dati registrati all'interno dell'archivio unico, di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché gli standards tecnici e i tracciati records.

2. La circolare deve essere emanata dall'Ufficio italiano dei cambi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Anche la circolare dell'Ufficio italiano dei cambi deve essere pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

1. I dati devono essere inoltrati all'Ufficio italiano dei cambi su base mensile entro la seconda decade del secondo mese successivo a quello di riferimento.

Art. 5.

1. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma 2:

a) il decreto 7 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 agosto 1992, recante le modalità con le quali l'Ufficio italiano dei cambi effet-

tua analisi statistiche dei dati aggregati, concernenti complessivamente l'operatività di ciascun intermediario abilitato, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali;

b) ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.

2. Il rinvio alle disposizioni abrogate, fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto e della circolare ivi prevista.

3. Le disposizioni, emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite, continuano a essere applicate fino al 30 settembre 2000.

Art. 6.

1. Il presente decreto e le disposizioni attuative contenute nella circolare dell'Ufficio italiano dei cambi si applicano a partire dalle segnalazioni riferite al mese di ottobre 2000, da inoltrare all'Ufficio italiano dei cambi entro la seconda decade di dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2000

Il Ministro: VISCO

00A11608

DECRETO 23 agosto 2000.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, che fissa in 41.333 miliardi di lire (pari a 21.347 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 20 luglio 2000 è di 65.933 miliardi di lire (pari a 34.052 milioni di euro);

Decreta:

Per il 31 agosto 2000 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 28 febbraio 2001, fino al limite massimo in valore nominale di 5.250 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo n. 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2001.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 28 agosto 2000, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2000

p. *Il direttore generale:* LA VIA

00A11756

DECRETO 23 agosto 2000.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 agosto 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visti i propri decreti del 7 agosto 2000, che hanno disposto, per il 15 agosto 2000, l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro, a novantadue e trecentosessantacinque giorni, senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 9 dicembre 1998 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 agosto 2000;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 agosto 2000 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 agosto 2000 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,90 per i B.O.T. a novantadue giorni e a 95,11 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo n. 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2000, ammonta a L. 69.113.306.576 per i titoli a novantadue giorni con scadenza 15 novembre 2000; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 2001 ammonta a L. 615.684.379.782 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 agosto 2001.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a 98,54 per i B.O.T. a novantadue giorni e a 93,76 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2000

p. *Il direttore generale:* LA VIA

00A11757

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 luglio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Rovigo.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL VENETO
DELLE ENTRATE DEL VENETO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dall'art. 33 legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate protocollo n. 1998/11772 in data 28 gennaio 1998 con cui i direttori regionali delle entrate, competenti territorialmente, sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici periferici del pubblico registro automobilistico, ai sensi della norma succitata, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota protocollo n. 1185/2000 in data 19 luglio 2000 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia ha comunicato a questa direzione che nella giornata di giovedì 20 luglio 2000 l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Rovigo ha ridotto l'orario di apertura al pubblico degli sportelli, per consentire di effettuare lavori di adeguamento del sistema informativo;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Rovigo nella giornata del 20 luglio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 31 luglio 2000

Il direttore regionale: MICELI

00A11609

DECRETO 31 luglio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL VENETO
DELLE ENTRATE DEL VENETO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dall'art. 33 legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate protocollo n. 1998/11772 in data 28 gennaio 1998 con cui i direttori regionali delle entrate, competenti territorialmente, sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici periferici del pubblico registro automobilistico, ai sensi della norma succitata, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota protocollo n. 1154/2000 in data 13 luglio 2000 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia ha comunicato a questa direzione che nella giornata di martedì 18 luglio 2000 l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova ha ridotto l'orario di apertura al pubblico degli sportelli, per consentire di effettuare nuove implimentazioni del sistema informatico;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova nella giornata del 18 luglio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 31 luglio 2000

Il direttore regionale: MICELI

00A11610

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 18 maggio 2000.

Disposizioni attuative dell'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196 «Norme in materia di promozione dell'occupazione» e, in particolare, l'art. 14, che prevede la concessione, secondo modalità stabilite con specifici decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di contributi finalizzati a favorire l'occupazione nel settore della ricerca, nonché la mobilità di personale di ricerca tra enti pubblici di ricerca e imprese, a valere sulle disponibilità di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito delle normative ivi indicate;

Visto l'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, al comma 8, ha apportato modifiche al predetto art. 14 della legge n. 196/1997 estendendo, in particolare, alle università la possibilità di fruire dei contributi di cui ai commi 2, 3, 4 dello stesso art. 14 a valere sui trasferimenti statali ad esse destinati;

Considerata l'opportunità, per l'anno 2000, di riservare un importo di lire 20 miliardi per le finalità di cui all'art. 14, comma 1, della predetta legge, a valere sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui al decreto legislativo 27 luglio 1997, n. 297, nonché di lire 5 miliardi per le finalità di cui all'art. 14, comma 4, e con riferimento agli enti pubblici di ricerca, a valere sulle disponibilità di cui all'art. 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Considerata, altresì, l'opportunità di riservare un importo di lire 2 miliardi per le finalità di cui all'art. 14, comma 4, e con riferimento alle università, a valere sui trasferimenti statali ad esse destinate;

Considerata l'opportunità per l'anno 2000 di favorire preferenzialmente l'avviamento ad attività di ricerca presso piccole e medie imprese o presso enti di ricerca e università di possessori del titolo di dottore di ricerca, di altri titoli di formazione post-laurea acquisiti in Italia e all'estero, del diploma di laurea unitamente ad esperienze nel settore della ricerca;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla apertura dei termini per l'esercizio 2000, ai sensi della predetta normativa, nelle more dell'entrata in vigore dei decreti attuativi del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo

1. Ai sensi dell'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e secondo le modalità di seguito specificate, il presente decreto disciplina:

a) la concessione, ai soggetti di cui all'art. 2, di contributi finalizzati all'assunzione, nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata e con contratti a termine di lavoro subordinato a tempo pieno di durata almeno biennale, di dottori di ricerca, di possessori di titolo di formazione post-laurea conseguito anche all'estero, di laureati con esperienza nel settore della ricerca;

b) l'assegnazione in distacco temporaneo presso i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a), c), d)* ed *e),* di ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca dipendenti dalle università, dagli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, dall'E.N.E.A. e dall'ASI, per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta;

c) l'integrazione dei contributi ordinari agli enti pubblici di ricerca e alle università, finalizzati alla copertura degli oneri derivanti dall'assunzione per attività di ricerca, secondo le norme vigenti per gli enti medesimi, in sostituzione del personale distaccato di cui alla lettera *b)* del presente comma, di dottori di ricerca, di possessori di titolo di formazione post-laurea conseguito anche all'estero, di laureati con esperienza nel settore della ricerca, con contratto a termine di lavoro subordinato, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono destinate nell'esercizio 2000 le seguenti risorse finanziarie:

a) per le finalità di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 196/1997, un importo di 20 miliardi di lire a valere sulle disponibilità del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 17 febbraio 1982,

n. 46, di cui 1 miliardo di lire destinato alla copertura degli oneri relativi alle attività di controllo e di monitoraggio di cui all'art. 6, qualora effettuati con il ricorso ad enti o società ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ovvero ad esperti iscritti negli albi istituiti presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) per le finalità di cui all'art. 14, comma 4, della legge n. 196/1997, un importo di 5 miliardi a valere sulle disponibilità di cui all'art. 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e con riferimento agli enti pubblici di ricerca;

c) per le finalità di cui all'art. 14, comma 4, della legge n. 196/1997, e con riferimento alle università, un importo di 2 miliardi a valere sui trasferimenti statali ad esse destinati.

3. Ai sensi del presente decreto si intende:

a) per «ricerca», la definizione di cui alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C, e riportata in allegato al presente decreto;

b) per «università», le università e gli istituti di istruzione universitaria o di grado universitario statali e non statali, istituite nel territorio dello Stato;

c) per «titolo di formazione post-laurea», il relativo titolo conseguito anche all'estero, comunque riconosciuto in Italia.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*:

a) piccole e medie imprese, ai sensi della definizione contenuta nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese n. 96/C213/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 23 luglio 1996 e riportata in allegato al presente decreto;

b) imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ;

c) i consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra piccole imprese industriali o fra tali imprese e piccole imprese commerciali e di servizi costituite anche in forma cooperativa, aventi lo scopo di fornire servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la realizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate;

d) i consorzi e le società consortili fra imprese artigiane di produzione di beni e servizi costituiti ai sensi dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché i consorzi e le società consortili costituiti dalle predette imprese e dalle imprese di cui alla lettera *c)*;

e) le società consortili a capitale misto pubblico e privato aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole imprese industriali, commerciali, di servizio, nonché alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi. Tali società sono costituite da imprese ed enti, in numero non inferiore a cinque, con un capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni; ad esse possono partecipare, in deroga all'art. 2602 del codice civile, università, C.N.R., E.N.E.A. e camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, istituti ed aziende di credito, altri enti pubblici anche territoriali, società finanziarie promosse dalle regioni, enti privati operanti nei settori della ricerca, della finanza e del credito, nonché associazioni sindacali di categoria tra imprenditori;

f) grandi imprese, non rientranti nella definizione di cui alla lettera *a)* del presente articolo.

Art. 3.

Procedura di assegnazione e gestione dei contributi per le assunzioni

1. Per ogni assunzione a tempo pieno con contratto di lavoro a termine di durata almeno biennale, che deve essere perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2000, nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata, è concesso ai soggetti di cui all'art. 2, un contributo così determinato:

a) 30 milioni di lire per anno, per un massimo di due anni, nel caso di assunzione di dottori di ricerca e di possessori di titolo di formazione post-laurea rilasciate dalle scuole di specializzazione universitarie. I corrispondenti titoli di formazione post-laurea conseguiti all'estero devono essere preventivamente e formalmente riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;

b) 20 milioni di lire per anno, per un massimo di due anni, nel caso di assunzione di laureati con certificata esperienza nel settore della ricerca.

2. Ad ogni soggetto beneficiario non può essere erogato un contributo complessivo di importo superiore a 60 milioni di lire per anno.

3. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per le assunzioni di cui al predetto comma da normative nazionali o comunitarie.

4. Ai lavoratori assunti ai sensi del comma 1 è corrisposta una retribuzione non inferiore a quella iniziale prevista per il profilo professionale di ricercatore del contratto collettivo nazionale di lavoro cui appartiene il soggetto beneficiario, ovvero a quella iniziale prevista per lo stesso profilo dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ricerca, qualora il contratto collettivo di appartenenza non preveda il predetto profilo professionale.

5. I soggetti di cui all'art. 2 che intendono avvalersi dei contributi di cui al comma 1, devono inoltrare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività di ricerca, mediante lettera raccomandata

con avviso di ricevimento, entro e non oltre il 31 dicembre 2000, una domanda-dichiarazione, redatta secondo lo schema allegato e contenente le seguenti indicazioni:

a) dati identificativi del soggetto richiedente e suo settore di attività;

b) possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto;

c) descrizione dei progetti di ricerca ed indicazione della loro durata;

d) requisiti e quantità del personale da assumere avvalendosi delle agevolazioni di cui al presente articolo, con descrizione sintetica delle funzioni che si intendono assegnare;

e) comunicazione di non aver fruito di altre agevolazioni disposte da normative nazionali o comunitarie per l'assunzione di personale con i requisiti di cui al comma 1 nell'ambito del medesimo progetto, ovvero comunicazione di avere in corso domande per il finanziamento del medesimo progetto.

6. Le domande dichiarazioni devono essere rese in bollo, nonché in conformità alle norme sull'autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998. Il legale rappresentante dovrà, con dichiarazione scritta e contestuale alla domanda, menzionare espressamente di essere a conoscenza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ed allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità così come previsto dall'art. 3, legge n. 127/1997.

7. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, verificata a pena di esclusione della domanda la completezza dei dati di cui al comma 5, forma un primo elenco delle domande ammesse secondo l'ordine cronologico risultante dalla data di ricevimento da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con esclusivo riferimento a quelle presentate dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, dalle lettere *a)* ad *e)*; entro trenta giorni dal ricevimento il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica verifica la disponibilità finanziaria di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, e comunica al richiedente l'ammissibilità al contributo. Qualora alla data di cui al comma 5 non risulti esaurito lo stanziamento di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica forma per la cifra residua un successivo elenco delle domande comunque presentate entro il 31 dicembre 2000 dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *f)* e ammesse ai sensi del presente comma, secondo l'ordine cronologico risultante dalla data di ricevimento da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e comunica al richiedente, verificata la disponibilità finanziaria, l'ammissibilità al contributo.

8. Il soggetto beneficiario, a seguito dell'ammissione al contributo trasmette, entro trenta giorni, pena la decadenza, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività di ricerca, copia autenticata dei contratti di assunzione, corredati del *curriculum* del soggetto assunto, e comunica le modalità per l'accreditamento del contributo. Entro trenta giorni, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede al versamento del contributo per il primo anno.

9. Al termine della prima annualità in cui è articolato il progetto di ricerca, il soggetto beneficiario trasmette, dietro richiesta del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una relazione sintetica, sull'avanzamento dell'attività, dichiarando la permanenza dei requisiti di accesso ai benefici di cui al presente decreto. Sulla base della predetta relazione, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, valutata la coerenza, con le modalità di cui all'art. 6, comma 2, delle attività svolte con gli obiettivi di cui all'art. 14, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, dispone l'erogazione della quota di contributo relativa alla nuova fase annuale ovvero procede alla sua revoca o rimodulazione.

10. Al termine del progetto, il soggetto beneficiario trasmette al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica una relazione sintetica sull'esito dell'attività di ricerca, dichiarando se intenda trasformare l'assunzione da temporanea a tempo indeterminato, dandone successiva comunicazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

11. Con apposito avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, rende noto l'avvenuto esaurimento dello stanziamento di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, nonché l'elenco dei beneficiari; le domande-dichiarazioni inoltrate successivamente alla data del predetto avviso sono restituite al richiedente.

Art. 4.

Distacco di ricercatori, tecnologi e tecnici dagli enti pubblici di ricerca e dalle università

1. Per l'esercizio 2000, al fine di conseguire l'agevolazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b),* del presente decreto, il soggetto beneficiario di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a), c), d), e),* previo assenso del personale da assegnare in distacco temporaneo, invia apposita domanda al rappresentante legale dell'ente o dell'ateneo, dal quale il predetto personale dipende, con le seguenti indicazioni:

a) dati identificativi del soggetto richiedente e suo settore di attività;

b) dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art. 2;

c) durata del distacco;

d) descrizione sintetica delle funzioni che si propone di assegnare al personale in distacco e delle modalità di inserimento presso il richiedente;

e) dati identificativi del personale per il quale è stato chiesto il distacco;

f) sede di svolgimento dell'attività di ricerca e nome del responsabile del progetto se diverso dal soggetto richiesto.

2. La domanda è sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto beneficiario. Ad essa è allegata una dichiarazione della persona richiesta, che comunica l'assenso al distacco e alle funzioni da svolgere.

3. L'ente o l'ateneo, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, comunica ai soggetti beneficiari l'accoglimento della medesima, la reiezione motivata ovvero l'accoglimento per una durata diversa da quella richiesta. A distacco avvenuto l'ente o l'ateneo ne dà comunicazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo del comparto.

4. Al termine di ogni anno di attività e comunque al termine del periodo di distacco il personale di cui al comma 1 trasmette all'ente o all'ateneo una relazione sull'attività svolta, controfirmata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, al personale in distacco temporaneo è assicurata la progressione retributiva prevista dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, il reintegro, al termine del periodo di distacco, nella sede di servizio e nelle funzioni svolte alla data di assegnazione. Il predetto personale, durante il periodo di distacco, può chiedere in ogni momento la cessazione del distacco medesimo e il reintegro di cui al presente comma; la cessazione e il reintegro sono disposti entro sei mesi.

Art. 5.

Integrazioni dei contributi ordinari per assunzioni a termine di dottori di ricerca, di possessori di titolo di formazione post-laurea conseguito anche all'estero, di laureati con esperienza nel settore della ricerca.

1. Per l'esercizio 2000, a valere sulle disponibilità di cui all'art. 1, comma 2, lettere *b)* e *c)* del presente decreto, per l'assunzione con contratti di lavoro subordinato a tempo pieno a termine di durata non superiore a quattro anni, rinnovabili una sola volta, di dottori di ricerca, di possessori di titolo di formazione post-laurea conseguito anche all'estero, di laureati con esperienza nel settore della ricerca, sono concesse integrazioni ai contributi ordinari degli enti di ricerca e degli atenei, che procedono alle assegnazioni in distacco temporaneo di cui al presente decreto, nella misura di lire 50 milioni per ogni unità di personale assunto ai sensi del presente comma e per ogni anno di durata del contratto.

2. L'integrazione di cui al comma 1 è concessa dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulla base delle comunicazioni degli enti e degli atenei in ordine alle assegnazioni in distacco temporaneo e ad apposita indicazione del personale da assumere ai sensi del comma 1. La concessione è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste che avviene con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sulla base della data di ricevimento da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fino a concorrenza delle risorse disponibili di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*. L'erogazione dell'integrazione è vincolata alla presentazione da parte dell'ente o dell'università di copia dei contratti di assunzione a termine.

3. In caso di esaurimento delle risorse disponibili di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, prima del 31 dicembre 2000 il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblica apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

4. Gli enti e gli atenei comunicano al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica eventuali modificazioni e cessazioni dei contratti di assunzione di cui al comma 1, al fine di eventuali conferme, rimodulazioni o revoche delle integrazioni concesse ai sensi del presente articolo.

Art. 6.

Controllo e monitoraggio

1. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica oltre alle attività di cui all'art. 3, comma 8, effettua controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni di cui al presente decreto, anche avvalendosi di società o enti prescelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. In caso di non veridicità delle predette dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni penali, i contributi e le assegnazioni in distacco temporaneo sono revocate ed il soggetto responsabile è escluso per gli anni successivi dalle agevolazioni di cui al presente decreto ed è obbligato alla restituzione di quanto illegittimamente percepito.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica effettua il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto e sui risultati dei progetti di ricerca, verificandone la coerenza con gli obiettivi di cui all'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, potendo acquisire dati e disporre visite presso i soggetti beneficiari, anche avvalendosi delle società e degli enti di cui al comma 1, ovvero degli esperti iscritti agli albi ministeriali.

Art. 7.

Termine per la presentazione delle domande

1. Per l'esercizio 2000 le domande di cui all'art. 3, comma 5, e le richieste degli enti di ricerca e degli atenei di cui all'art. 5, comma 2, possono essere inoltrate al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a partire dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 maggio 2000

Il Ministro: ZECCHINO

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2000
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 156

ALLEGATO 1

A) Definizione di «ricerca».

a) ricerca industriale: la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;

b) attività di sviluppo precompetitiva: la concretizzazione dei risultati della ricerca in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può, inoltre, comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possano rappresentare miglioramenti.

B) Definizione di PMI.

Ai fini della presente disciplina, le piccole e medie imprese sono individuate secondo la definizione contenuta nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese n. 96/C213/04 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 23 luglio 1996.

Secondo tale definizione, le PMI sono imprese:

a) aventi meno di 250 dipendenti e,

b) aventi: o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro, o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro, e,

c) in possesso del requisito di indipendenza quale definito in appresso.

Sono considerate imprese «indipendenti» quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

a) se l'impresa è detenuta da società di investimento pubbliche, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa;

b) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI.

I tre requisiti sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere.

Per il calcolo delle soglie occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.

Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità di lavoro-anno (ULA) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale come frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile chiuso.

Per fatturato si intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari.

Schema di domanda-dichiarazione per la richiesta di contributi ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 317 del 18 maggio 2000 di attuazione dell'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196 («Pacchetto Treu»)

Spett.le Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca - Piazzale J. F. Kennedy, 20 - 00144 ROMA

L'impresa (ragione sociale, veste giuridica, sede legale ed amministrativa, settore di attività), avendo assunto (o intendendo assumere) personale di ricerca nell'ambito di un progetto di ricerca dal titolo «...» del costo preventivato di «...» e della durata prevista di...., chiede l'assegnazione dei contributi specificati all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale n. 317 del 18 maggio 2000.

A tal fine, dichiara di:

configurarsi come soggetto ammissibile ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 317 del 18 maggio 2000 in quanto rientrante nella figura giuridica di cui alla lett. .... dello stesso articolo;

aver assunto (o assumere) n. .... soggetti in possesso dei requisiti indicati alla lett. .... dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale n. 317 del 18 maggio 2000, ai quali, nell'ambito del progetto di ricerca indicato, saranno attribuite le seguenti funzioni: (descrizione sintetica delle stesse);

di non aver fruito di altre agevolazioni disposte da normative nazionali o comunitarie per l'assunzione dello stesso personale;

di avere/non avere in corso domande per il finanziamento del progetto (in caso affermativo, specificare quali).

Si allega:

descrizione sintetica del progetto di ricerca;

C.C.I.A.A. e certificato di vigenza;

notizie sul soggetto richiedente ai sensi del presente decreto (per le PMI deve essere utilizzato il modello allegato).

Il richiedente si impegna a trasmettere al Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità al contributo, copia autenticata dei contratti di assunzione e *curriculum* del/dei soggetto/i assunto/i.

Ai fini istruttori si potrà prendere contatto con (indicare il responsabile della ricerca ed eventuali altri incaricati con qualifiche, recapiti e telefoni).

Distinti saluti.

....
(sede, data)

....
Il legale rappresentante (firma)

ALLEGATO 2

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI PMI

Si certifica che la (ragione sociale dell'impresa richiedente), nel seguito denominata richiedente, presenta le dimensioni di piccola media impresa (PMI) in quanto sussistono i requisiti seguenti:

dipendenti nell'ultimo esercizio approvato (in ULA):

richiedente	=
società collegate al richiedente	=
totale	= < 250 Meuri

fatturato riferito a dodici mesi, relativo all'ultimo bilancio di esercizio approvato alla data di presentazione della domanda di finanziamento ovvero (per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale) relativo al bilancio di esercizio riportato nel modello presentato per l'ultima dichiarazione dei redditi (in milioni di Ecu):

richiedente	=
società collegate al richiedente	=
totale	= < 40 Meuri

(in alternativa al fatturato) totale dello stato patrimoniale, relativo all'ultimo bilancio di esercizio approvato alla data di presentazione della domanda di finanziamento ovvero (per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale) relativo al bilancio di esercizio riportato nel modello presentato per l'ultima dichiarazione dei redditi (in milioni di ECU):

richiedente =

società collegate al richiedente =

____

totale = < 27 Meuri

alla data odierna né il capitale né le azioni con diritto di voto della richiedente sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alla definizione di PMI (ovvero il capitale è disperso in modo tale che è impossibile determinare da chi è detenuto e tuttavia la richiedente può legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza). Da tale valutazione sono escluse le quote azionarie detenute dalle società di investimento pubbliche, dalle società di capitale di rischio e dagli investitori istituzionali, limitatamente alle società e agli investitori che non esercitano alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa.

In merito a quanto sopra, si certifica inoltre che:

le società collegate alla richiedente (.........., ..., ...) sono tutte e solo le società di cui, alla data odierna, la stessa detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto. Il capitale ed i diritti di voto detenuti indirettamente sono quelli detenuti per il tramite di una o più società di cui la richiedente possiede il 25% o più del capitale o dei diritti di voto;

il numero dei dipendenti calcolato in ULA è pari al numero dei dipendenti a tempo pieno durante l'ultimo esercizio approvato, avendo conteggiato il lavoro a tempo parziale (del personale con rapporto di lavoro «part time», di quello parzialmente occupato in quanto in cassa integrazione, di quello neoassunto o dimessosi in corso d'esercizio) ed il lavoro stagionale come frazioni di ULA;

il fatturato annuo corrisponde ai «ricavi delle vendite e delle prestazioni», di cui alla voce A1 dello schema di conto economico del codice civile ovvero (se il bilancio di esercizio riguarda un arco temporale diverso da dodici mesi) il fatturato annuo corrisponde ai «ricavi delle vendite e delle prestazioni», di cui alla voce A1 dello schema di conto economico del codice civile, ricalcolati sulla base di dodici mesi dato che l'esercizio dell'ultimo bilancio approvato riguarda un numero di mesi pari a ....;

il totale dello stato patrimoniale è il totale delle voci dell'«attivo» di cui al codice civile;

(solo per il caso di esercizio di durata diversa da dodici mesi) la durata dell'esercizio, diversa da dodici mesi, è stata fissata mediante delibera, regolarmente omologata, dell'assemblea straordinaria;

la richiedente non è stata interessata da fusioni, scissioni, altre modifiche sostanziali dell'assetto aziendale successivamente all'approvazione del bilancio sopra indicato, ovvero (per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale) successivamente alla data di presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi sopra indicata.

Si assume infine l'impegno di avvertire tempestivamente il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di aggiornare le suddette certificazioni nel caso in cui entro novanta giorni dalla data di protocollo Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica della domanda di finanziamento siano intervenuti eventi che rendano obsolete le certificazioni stesse.

....
(sede, data)

....
Il legale rappresentante (firma)

00A11558

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 23 agosto 2000.

Modificazione al decreto ministeriale 30 novembre 1999 concernente le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dei centri abitati per l'anno 2000.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1999, con il quale sono state emanate ai prefetti le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2000;

Visto l'art. 1 del suddetto decreto ministeriale, con il quale sono fissati i giorni dell'anno 2000 nei quali è vietata la circolazione fuori dei centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 t;

Considerata la particolare intensità dei volumi di traffico previsti per i giorni 27 e 28 agosto dell'anno 2000, in relazione al rientro dai luoghi di villeggiatura al termine del periodo estivo di ferie;

Considerato che, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza della circolazione, conformemente agli obiettivi fissati dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo, si rende necessario limitare la circolazione fuori dei centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, anche nei giorni sopracitati;

Considerato che nel corso dell'incontro tenutosi il giorno 23 agosto 2000, tra le amministrazioni e le associazioni degli autotrasportatori interessate, si è convenuto sull'opportunità di adottare una serie di iniziative per migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale tra le quali quella di diversificare le componenti della circolazione temporaneamente presenti sulle strade attraverso un provvedimento che imponga una ulteriore limitazione del traffico pesante per i giorni 27 e 28 agosto 2000; si è inoltre convenuto che il Ministero dei lavori pubblici valuterà l'opportunità, dopo aver verificato l'efficacia di tali misure, di riprodurre l'estensione del divieto per il primo fine settimana di settembre;

Decreta:

Art. 1.

1. I giorni dell'anno 2000, nei quali è vietata la circolazione fuori dei centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, elencati nell'art. 1, del decreto ministeriale 30 novembre 1999, sono integrati con i seguenti:

v.*bis)* dalle ore 0,00 alle ore 7, del 27 agosto;

w.*bis)* dalle ore 0,00 alle ore 4, del 28 agosto.

2. Conseguentemente i divieti di circolazione previsti dagli articoli 8 e 11 del decreto ministeriale 30 novembre 1999, sono integrati con i periodi orari contenuti nel comma precedente.

Art. 2.

1. Restano invariate tutte le altre disposizioni previste dal decreto ministeriale 30 novembre 1999 ed in particolare le deroghe contenute nell'art. 3 del citato decreto ed inoltre dal divieto sono esclusi i veicoli dotati di autorizzazione prefettizia, già rilasciata, ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto, nonché, i veicoli provenienti dall'estero o dalla Sardegna, purché muniti di idonea certificazione attestante la provenienza.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2000

Il Ministro: NESI

Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2000
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 363

00A11755

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 agosto 2000.

Assunzione a carico dello Stato delle garanzie prestate da soci di cooperative a favore delle cooperative stesse, ai sensi della legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-*bis*.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-*bis,* di conversione con modificazioni del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia che recita «le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato»;

Visto il decreto ministeriale del 2 febbraio 1994, n. 80161 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1994, con il quale sono stati fissati i criteri di attuazione della richiamata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*bis;*

Vista la circolare del 14 luglio 1994, n. 17, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 1994, con la quale sono state fissate le modalità di presentazione delle istanze da parte di soci, di curatori fallimentari, commissari liquidatori e presidenti dei collegi sindacali;

Visto il decreto ministeriale del 2 ottobre 1995, n. 83667, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 dell'11 ottobre 1995, con il quale sono stati approvati i risultati dell'istruttoria svolta sulle istanze presentate ai sensi della citata legge, n. 237/1993, art. 1, comma 1-*bis;*

Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1996, con il quale è stato approvato un nuovo elaborato datato 30 novembre 1995 in sostituzione di quello di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1995 n. 83667;

Considerato che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - con decisione n. 3193/2000 del 17 marzo 2000, ha accolto il ricorso in appello proposto da Antonio Landolfo, socio fideiussore della cooperativa «La Salentina», contro il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, ora Ministero delle politiche agricole e forestali, annullando la sentenza del TAR Lazio, sezione II ter, di Roma, n. 1551 del 9 ottobre 1997;

Considerato che, in base alla decisione del Consiglio di Stato, devono essere inserite nell'elenco delle garanzie ammissibili quelle prestate da Landolfo Antonio per posizioni debitorie come complessivamente quantificate dalla stesso Consiglio di Stato;

Esaminata la domanda e la documentazione allegata, presentata dal suddetto socio garante;

Decreta:

Art. 1.

In relazione a quanto esposto nelle premesse, le garanzie prestate da Antonio Landolfo nei confronti dei creditori sottoelencati sono assunte a carico dello Stato ed inserite nell'elenco n. 1 allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996, nelle posizioni che vanno dal n. 20 al n. 23, così come di seguito specificato:

Classe	Prot.istanza	Socio	Creditore
20	88102	Landolfo	Lega naz.le coop.ve e mutue
21	88102	Landolfo	Unipol
22	88102	Landolfo	Cassa pop.re dello sviluppo
23	88102	Landolfo	Banca commerciale italiana

Art. 2.

In conseguenza delle modifiche di cui all'art. 1 la garanzia prestata da Melli socio della cooperativa Stalla sociale Castelfelino assume la posizione 24 del su citato elenco n. 1 e conseguentemente si modificano tutte le posizioni successive.

Roma, 7 agosto 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A11642

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 7 agosto 2000.

Recepimento delle direttive 1999/98/CE della Commissione del 15 dicembre 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/1981/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995, che costituisce l'ultimo testo consolidato della direttiva 70/156/CEE, come da ultimo modificato dal decreto 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1999;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 27 luglio 1997, di attuazione della direttiva 96/79/CE del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 1996 sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale e che modifica la direttiva 70/156/CEE;

Vista la direttiva 1999/98/CE della Commissione del 15 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L9 del 13 gennaio 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/1979/CE del Parlamento e del Consiglio sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale;

A d o t t a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'allegato II al decreto ministeriale 7 luglio 1997 è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° ottobre 2000, non è consentito:

rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CE, oppure;

rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione di un veicolo, per motivi riguardanti le prove di valutazione della caviglia del manichino Hybrid III, se dette prove soddisfano i requisiti del decreto ministeriale 7 luglio 1997, come modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1° aprile 2001 non è consentito rilasciare l'omologazione CE di un tipo di veicolo, conformemente all'art. 4 della direttiva 70/156/CEE, se i requisiti del decreto ministeriale 7 luglio 1997, come modificati dal presente decreto, non sono rispettati.

Art. 3.

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2000

Il Ministro: BERSANI

00A11601

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 8 agosto 2000.

Modificazioni allo statuto della Universo assicurazioni S.p.a., in Bologna. (Provvedimento n. 1657).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE, in materia di assicurazione diretta, diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative: in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE, in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4, concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concerneti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale, in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Universo assicurazioni S.p.a., con sede in Bologna, via del Pilastro n. 52, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta, in data 27 aprile 2000, dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Universo assicurazioni S.p.a., che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 8, 15, 17 e 19 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Universo assicurazioni S.p.a., con sede in Bologna, con le modifiche apportate agli articoli:

art. 5 (Capitale sociale).

Nuovo ammontare del capitale sociale: L. 100.800.000.000 (in luogo del precedente importo di L. 80.325.000.000), diviso in n. 60.480.000 azioni ordinarie e in n. 40.320.000 azioni privilegiate, da L. 1.000 ciascuna (a seguito di riduzione del capitale a L. 18.900.000.000 per copertura perdite esercizio 1999 e contestuale riaumento del medesimo per L. 81.900.000.000, integralmente sottoscritto e versato);

art. 8 (Assemblea).

Introduzione della possibilità, per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione;

art. 15 (Amministrazione).

Convocazione del consiglio di amministrazione: soppressione, rispetto alla precedente previsione statuaria, delle parole «o dal collegio sindacale» in relazione ai soggetti preposti ad attivare la convocazione attraverso richiesta scritta.

Nuova disciplina in materia di:

a) adunanze del consiglio di amministrazione: validità delle adunanze anche allorquando tenute mediante mezzi telematici o equipollenti (videoconferenze): condizioni ed effetti;

b) convocazione del consiglio di amministrazione: introduzione della possibilità, anche per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare il consiglio, previa comunicazione al presidente;

c) tenuta delle riunioni del consiglio di amministrazione: «almeno una volta ogni tre mesi»;

d) obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità;

art. 17 (Amministrazione).

Introduzione di nuova disciplina in materia di comitato esecutivo: rinvio alle norme statutarie di cui all'art. 15, commi 1, 3, 4, 6 e 8, in tema di convocazione del comitato e di cui all'art. 15, commi 5 e 7, in tema di regolare costituzione e deliberazione;

art. 19 (Collegio sindacale).

Introduzione di nuova disciplina in materia di:

a) nomina dei membri del collegio sindacale e del presidente: modalità e criteri;

b) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale: effetti;

c) obbligo per i sindaci di assistere alle sedute del consiglio di amministrazione, alle assemblee ed alle riunioni del comitato esecutivo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A11602

CIRCOLARI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CIRCOLARE 2 agosto 2000, n. **86051423.**

Decreto ministeriale 29 settembre 1999, n. 412, «Regolamento recante norme tecniche concernenti le caratteristiche ed i requisiti degli apparecchi galleggianti (gonfiabili) quali mezzi collettivi di salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto».

per competenza:
Capitanerie di porto (con preghiera di estensione di copia agli uffici dipendenti)
e, per conoscenza:
Ministero dei trasporti e della navigazione - Gabinetto
Ministero degli affari esteri
Accademia navale - DCU - Corsi «CP»
Accademia navale - 7º Gr. Ins. «CP» Direzione studi
Mariscuola - Gruppo insegnamento «CP»
e, per estensione di copia
Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti marittimi e per vie d'acqua interne
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - 6º Reparto, Ufficio I

1. Scopo della presente circolare è quello di dettare norme omogenee per le prove e per la documentazione da presentare al fine di ottenere il riconoscimento di tipo approvato dell'apparecchio galleggiante per il diporto e sono da considerarsi integrative od esplicative di quelle contenute nel decreto ministeriale 29 settembre 1999, n. 412.

Ciò premesso, ad integrazione di quanto disposto con la circolare, titolo: Sicurezza della Navigazione - serie generale - n. 10, in data 26 gennaio 2000, si precisano di seguito quelli che devono essere:

i contenuti della relazione tecnica;

le caratteristiche di dettaglio dei materiali;

la modalità ed il tipo di prove cui sottoporre gli apparecchi galleggianti al fine di ottenere il riconoscimento di tipo approvato.

A. CONTENUTI DELLA RELAZIONE TECNICA E DEI RELATIVI ALLEGATI.

La relazione tecnica, redatta da un organismo, notificato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, dovrà contenere i risultati, per quanto possibile, dettagliati delle prove effettuate sull'apparecchio galleggiante e sui materiali, utilizzati per la realizzazione dello stesso. Essa dovrà essere integrata dalla seguente documentazione:

una copia del disegno costruttivo;

una documentazione fotografica del prodotto, sufficientemente chiara;

un elenco dei materiali componenti il mezzo di salvataggio (nome commerciale, fabbricante e relative schede tecniche);

una copia della certificazione del materiale retro-riflettente;

una specifica di fabbricazione dell'apparecchio galleggiante;

una copia delle istruzioni d'impiego di cui dovrà essere provvisto l'apparecchio galleggiante.

B. CARATTERISTICHE GENERALI.

In analogia a quanto richiesto per tutti i mezzi collettivi di salvataggio, l'apparecchio galleggiante deve essere di colore altamente visibile. (Ad esempio quelli definiti dalla UNI EN 395 para 4.12).

C. DEFINIZIONI ED EQUIVALENZE.

Per «orlo superiore del tratto perimetrale», nel caso di tubolari aventi sezione circolare o ellittica, si intende la linea determinata dall'insieme dei punti individuati dall'intersezione, sopra il piano di galleggiabilità, dalla semicirconferenza esterna della sezione del tubolare con la diagonale del quadrilatero rettangolo che circoscrive la sezione (indicati con triangolo nero nella figura sottostante). Due lati del quadrilatero rettangolo dovranno essere paralleli al piano di galleggiabilità dell'apparecchio galleggiante.

La pressione di esercizio è la pressione alla quale si chiudono le valvole di sovrappressione.

Per la costruzione della barbetta una treccia tubolare avente larghezza di 22 mm è ritenuta equivalente ad un cavetto avente diametro 14 mm.

D. MATERIALI.

I materiali da utilizzare per la costruzione delle camere di galleggiabilità possono essere tessuti impermeabilizzati, spalmati o rivestiti da un solo lato o da entrambi i lati. Il tessuto di supporto deve essere imputrescibile.

I tessuti devono avere le caratteristiche di cui alla seguente tabella:

Prova	Caratteristiche minime richieste per apparecchi fino a 12 pers.	Caratteristiche minime richieste per apparecchi oltre 12 pers.
Resistenza a rottura	1300 N/50 mm in ordito 1150 N/50 mm in trama	1500 N/50 mm in ordito 1300 N/50 mm in trama
Resistenza alla lacerazione (metodo di trazione a velocità costante)	12 N in ordito 12 N in trama	40 N in ordito 40 N in trama
Resistenza alla lacerazione (metodo con il taglio)	400 N in ordito 400 N in trama	800 N in ordito 800 N in trama
Resistenza all'adesione	10 N/10 mm	10 N/10 mm
Piegatura a bassa temperatura	Nessuna screpolatura od altro danno visibile quando provato a - 30°C	Nessuna screpolatura od altro danno visibile quando provato a - 30°C
Resistenza all'ozono	Nessuna screpolatura visibile	Nessuna screpolatura visibile
Porosità	Nessuna bolla entro 5 minuti dall'inizio della prova	Nessuna bolla entro 5 minuti dall'inizio della prova
Resistenza all'invecchiamento	Nessuna screpolatura, bolla, appiccicosità o infragilimento	Nessuna screpolatura, bolla, appiccicosità o infragilimento

a) Metodologia delle prove.

Salvo quando diversamente specificato le prove devono essere effettuate alla temperatura di 20ºC +/- 2ºC ed umidità relativa di 65 +/- 5%. Durante l'effettuazione della prova devono essere annotate, temperatura, pressione atmosferica e umidità.

b) Campioni di prova.

Il numero dei campioni, previsto per le prove, deve essere prelevato ben distante dai bordi della pezza e dalle parti iniziali e finali del rotolo ed in direzione parallela all'ordito od alla trama, come richiesto. Ciò non si applica per la prova di resistenza all'ozono e della porosità.

E. PROVE SUI MATERIALI.

Per quanto concerne le prove sui materiali, queste potranno essere effettuate, oltre che alla presenza di un tecnico dell'Organismo notificato, anche in laboratori accreditati dall'Organismo stesso o dall'IMO. In ogni caso la relazione dovrà contenere in modo esplicito la dichiarazione della conformità del materiale alle presenti disposizioni.

a) *Prova di resistenza alla rottura.*

La prova deve essere effettuata in accordo al metodo B specificato nella ISO 1421 impiegando campioni asciutti.

b) *Prova di resistenza alla lacerazione.*

1 - Metodo di trazione a velocità costante.

Questa prova deve essere effettuata in accordo alla ISO 4674 (Metodo A2 - velocità 1.7 mm/s con una tolleranza di +/- 0.17 mm/s) utilizzando campioni asciutti.

2 - Metodo con il taglio.

.a - Apparecchiatura per la prova.

L'apparecchiatura deve essere in conformità alla ISO 1421 parte 5 con le seguenti varianti:

la velocità di trazione non deve essere superiore a 70 mm/min con una tolleranza di +/- 10 mm/min;

il valore di trazione indicato in qualsiasi punto della scala utilizzata deve avere un errore non superiore all'1%;

i morsetti devono inizialmente distare fra loro 200 mm e l'allungamento alla rottura deve essere dato come percentuale rispetto alla distanza iniziale di 200 mm.

.b - Preparazione dei campioni.

Devono essere preparati 3 campioni rettangolari ciascuno di 75 +/- 0,5 mm di larghezza e 300/400 mm di lunghezza, come più conveniente, aventi il lato più lungo parallelo all'ordito ed altri 3 campioni con il lato più lungo parallelo alla trama. Su ogni campione deve essere effettuato un taglio di 12.5 mm a metà ed al centro, perpendicolarmente alla lunghezza.

.c - Procedure di prova.

Serrare il campione fra i morsetti in modo che la lunghezza del provino sia nella stessa direzione della trazione. Avviare l'apparecchiatura alla velocità specificata al para .a, e continuare la trazione fino al completo strappo del provino.

Deve essere rilevato il massimo valore raggiunto durante lo strappo ed il risultato deve essere espresso come la media dei tre campioni.

c) Prova di resistenza all'adesione.

La prova deve essere effettuata in conformità alla parte 5.2.2.1 della ISO 2411 alla velocità di 100 mm/min. Deve essere sottoposto a detta prova il rivestimento di entrambi i lati del tessuto. La resistenza all'adesione sarà espressa come la media aritmetica dei risultati.

d) Prova di piega a bassa temperatura.

La prova deve essere effettuata in accordo alla ISO 4675 su entrambe le superfici del tessuto impermeabilizzato. I campioni devono essere condizionati alla temperatura di prova per almeno un'ora prima di essere sottoposti alla prova stessa.

e) Prova di resistenza all'ozono.

La prova deve essere effettuata in accordo alla ISO 3011. Tre campioni di 25 mm di larghezza e 100 mm di lunghezza devono essere sottoposti alla prova nelle seguenti condizioni:

.1 concentrazione di ozono: 50+/- 5 parti per centinaia di milioni in volume;

.2 temperatura 30 +/- 2°C;

.3 durata della prova 24 ore;

.4 diametro del mandrino 10 volte lo spessore del materiale.

Il campione sul mandrino deve essere ispezionato con una lente a 5 ingrandimenti.

f) Prova della porosità.

L'apparecchiatura consiste di una base circolare dotata di connessione per immettere aria in pressione e con possibilità di fissaggio di una ghiera circolare per mezzo di morsetti o prigionieri. Detta ghiera deve avere una altezza rispetto alla base di 5 cm ed un diametro esterno di 35 cm. Il campione, che deve essere circolare ed avere diametro di almeno 35 cm, deve essere fissato fra la base e la ghiera in modo da risultare perfettamente sigillato. La parte di campione esposta, che rimane all'interno della ghiera circolare, deve avere un diametro di 29 cm.

Deve essere immessa aria nella base ad una pressione di 27.5 kN/m^2 e dopo che la stessa si è stabilizzata (dai 0 ai 15 minuti) deve essere versata acqua sul campione in quantità tale da sommergere per circa 13 mm la sua estremità superiore. Dopo circa un minuto devono essere rimosse eventuali bolle che aderiscono al campione e dal quel momento per la durata di 5 minuti si devono contare le bolle che raggiungono la superficie dell'acqua.

Nel caso in cui il campione presenta una singola perdita continua, la prova deve essere considerata nulla e deve essere ripetuta su due ulteriori campioni prelevati dalla stessa pezza.

g) Prova di resistenza all'invecchiamento.

Deve essere effettuata in accordo alla ISO 1419, usando il «metodo della stufa» per la durata di 7 giorni alla temperatura di 70 +/- 1°C.

F. CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO DI GONFIAMENTO.

Le bombole devono essere costruite in accordo alla norma ISO 4705 se applicabile o altro standard equivalente riconosciuto. Il grado di riempimento della bombola deve essere tale che alla temperatura di + 65°C la pressione del gas non superi quella di esercizio della bombola.

Il dispositivo di sicurezza potrà essere accettato se certificato in conformità alla ISO 6718 oppure dovrà essere sottoposto a prove alla presenza del tecnico dell'organismo notificato.

Tutti i componenti del dispositivo di gonfiamento (ad eccezione della bombola) devono essere in materiali resistenti alla corrosione e deve essere verificato che l'erogazione del gas dalla bombola avvenga indipendentemente dalla posizione della bombola stessa.

G. CARATTERISTICHE DEL MATERIALE RETRORIFLETTENTE.

Qualora non riconosciuto di tipo omologato da un organismo notificato o certificato in accordo alla Direttiva 96/98/EC dovrà essere sottoposto agli accertamenti di cui alla risoluzione IMO A.658(16) - Il materiale retroriflettente deve essere uniformemente distribuito su ognuno dei due lati su cui lo stesso può galleggiare, in quantità pari a 800 cm^2 per lato ed in strisce di larghezza pari a 5 cm.

H. PROCEDURE DI PROVA SULL'APPARECCHIO GALLEGGIANTE COMPLETO.

Prima di procedere alle prove seguenti è necessario verificare la corrispondenza del prototipo ai disegni. Le prove indicate di seguito sono richieste per la verifica della rispondenza alle norme, indicate a fianco di ciascuna prova, contenute nel decreto 29 settembre 1999, n. 412.

Per le seguenti prove potranno essere utilizzati al massimo tre esemplari per ciascun tipo di apparecchio:

a) prova di caduta da 6 metri in acqua, sia con l'apparecchio galleggiante racchiuso nella propria custodia che gonfiato. Esso, quando lanciato racchiuso nella propria custodia, deve galleggiare per almeno 30' prima che venga azionato il dispositivo di gonfiamento [Art. 4*a)* e 4*f)*];

b) prova di galleggiabilità per 24 ore consecutive in acqua dolce con appesa una massa di 14,5 kg di ferro per quante persone l'apparecchio stesso deve essere certificato [Art. 4*g)*];

c) prova di sovrappressione; gonfiando l'apparecchio, dopo aver disattivato le valvole di sovrappressione, ad una pressione pari a 3 volte quella di esercizio e mantenerlo a tale pressione per 30' a temperatura ambiente - [(Art. 1.*c)*];

d) prova di insommergibilità laterale in acqua dolce e con uno qualsiasi dei compartimenti sgonfio [Art. 4*m)*];

e) prova per determinare della forza di azionamento della testina di gonfiamento [Art. 4*e)*];

f) Prova di gonfiamento alla temperatura di +65^{0}C con misurazione della pressione massima raggiunta dopo aver condizionato l'apparecchio nella sua custodia a tale temperatura per almeno sette ore - [Art. 4*e)*];

g) prova di gonfiamento a -18^{0}C dopo aver condizionato l'apparecchio a tale temperatura per almeno 24 ore e dovrà raggiungere la pressione di esercizio in un tempo massimo di 5 minuti [Art. 4*e)*].

Il comandate generale: SICUREZZA

00A11644

CIRCOLARE 3 agosto 2000, n. **2066/454/AG.**

Legge 23 dicembre 1997, n. 454, decreto dirigenziale 7 aprile 2000, attuativo dell'art. 4 (incentivi per l'aggregazione delle imprese di autotrasporto al fine di operare nel comparto dei servizi intermodalità e razionalizzare l'offerta di trasporto stradale).

A tutte le Associazioni di categoria
Alle Unità operative periferiche
Ai Comitati provinciali per l'albo
Ad Artigiancassa S.p.a.
A Mediocredito centrale S.p.a.

La legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante «interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità» prevede, all'art. 4, la concessione di contributi a favore delle operazioni ivi indicate.

In data 7 aprile 2000 è stato emanato il relativo decreto attuativo, a seguito della decisione della Commissione europea sulla materia di cui trattasi.

Gli istituti di credito Artigiancassa e Mediocredito centrale effettuano l'istruttoria delle istanze presentate, sulla base dei criteri individuati dal comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge suddetta.

Va altresì precisato che le agevolazioni riguardano le operazioni effettuate dopo l'entrata in vigore del decreto dirigenziale 7 aprile 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 20 aprile 2000).

Verranno prese in esame tutte le domande presentate, purché conformi allo schema allegato e a quanto disposto dal decreto dirigenziale 7 aprile 2000, così come modificato dal decreto dirigenziale 002/454/AG del 21 luglio 2000.

In ordine alle anzidette disposizioni attuative, si precisa, preliminarmente, che la normativa di riferimento per definire le PMI si rinviene nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C 213/8 del 23 luglio 1996, che ne dà la definizione qui di seguito riportata integralmente.

«Ai fini della presente disciplina, le "PMI" sono definite conformemente alla raccomandazione concernente la definizione delle PMI adottata dalla commissione il 3 aprile 1996. Secondo la definizione attualmente in vigore, i cui massimali relativi al fatturato e al totale dello stato patrimoniale possono essere sottoposti a revisione ogni quattro anni in base all'art. 2 dell'allegato della raccomandazione, le PMI sono imprese:

aventi meno di 250 dipendenti, e

aventi: o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU,

e in possesso del requisito di indipendenza quale definito in appresso.

Ove sia necessario distinguere tra una piccola e media impresa, la "piccola" è definita come un'impresa:

avente meno di 50 dipendenti, e

avente: o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU,

e in possesso del requisito dell'indipendenza quale definito in appresso.

Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.

Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto, sull'impresa;

se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.

I tre requisiti (numero massimo di dipendenti, fatturato o stato patrimoniale, indipendenza), sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere.

Il requisito dell'indipendenza, secondo il quale il 25% o più del capitale della PMI non può essere detenuto da una grande impresa, è derivato dalla prassi seguita in molti Stati membri, dove tale quota è considerata come la soglia che può dar luogo al controllo.

Per selezionare unicamente le imprese che effettivamente costituiscono delle PMI indipendenti, occorre eliminare le costruzioni giuridiche di PMI che formano un gruppo economico la cui potenza supera quella di una PMI.

Ai fini del calcolo del numero massimo di dipendenti e della soglia finanziaria è quindi necessario sommare i dati dell'impresa beneficiaria e di tutte le imprese di cui essa detenga direttamente o indirettamente il 25% o più del capitale o dei diritti di voto».

In merito a quanto disposto dai diversi articoli del più volte citato decreto dirigenziale 7 aprile 2000, si forniscono i seguenti chiarimenti:

Art. 1.

I raggruppamenti di imprese di cui al libro V, titolo VI, capo I e quelli di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II e II *bis* del codice civile sono i seguenti:

società cooperative;

consorzi con attività esterna;

società consortili.

Art. 3.

Comma 1: occorre comprovare, mediante idonea documentazione, le spese notarili, fiscali e legali, nonché quelle eventualmente sostenute per:

l'introduzione di sistemi avanzati di gestione aziendale e relative prestazioni di consulenza;

realizzazione di impianti di autoriparazione e manutenzione dei veicoli e delle unità di carico, nonché di trattamento e smaltimento dei reflui inquinanti.

Occorre, altresì, documentare le eventuali spese per l'avviamento commerciale.

Comma 2: come previsto dal modulo allegato B al d.d. 7 aprile 2000, occorre produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione, dalla quale risulti il numero degli addetti stabilmente occupati nell'impresa risultante dalla fusione o dal conferimento;

Comma 3: va ricordato che l'impresa risultante dai processi di cui all'articolo in questione può fruire degli aiuti alla formazione ed all'aggiornamento professionale di cui all'art. 8, ma non dei benefici disposti dagli altri articoli del d.d. 7 aprile 2000;

Comma 4: l'esclusione disposta da tale comma riguarda tutti i tipi di piccola o media impresa risultanti da fusioni o conferimenti tra imprese appartenenti al medesimo gruppo, controllate o collegate;

Art. 4.

Comma 1: occorre comprovare, mediante idonea documentazione, le spese sostenute per la redazione del piano di aggregazione e per le relative prestazioni di consulenza.

Comma 2: secondo quanto chiarito dal d.d. 21 luglio 2000, l'esclusione dai benefici riguarda imprese o imprenditori che si siano associati in altri raggruppamenti iscritti all'albo degli autotrasportatori, nel biennio precedente l'entrata in vigore del d.d. 7 aprile 2000.

Art. 5.

Comma 1: i raggruppamenti che possono fruire dei benefici di cui al d.d. 7 aprile 2000 sono quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Altrettanto dicasi per l'esclusione dai benefici stessi, che riguarda piccole e medie imprese, associate in altri raggruppamenti nel biennio precedente l'entrata in vigore di detto decreto. Occorre produrre la documentazione già indicata a proposito dell'art. 3, comma 1.

Art. 6.

Per quel che concerne la riduzione della capacità di trasporto complessiva, l'amministrazione si riserva di fornire chiarimenti non appena riceverà dai competenti uffici della Commissione europea le delucidazioni richieste in materia.

Art. 7.

Comma 2: ferma restando la riserva formulata a proposito dell'art. 6, si specifica che gli organi competenti a calcolare numero e capacità di carico utile dei veicoli, ai fini della riduzione della capacità di trasporto complessiva, sono gli uffici periferici della ex M.C.T.C..

Art. 8.

Si fa riserva di fornire precisazioni circa la concessione dei contributi per iniziative di formazione e di aggiornamento professionale allorché saranno state formulate ed approvate le proposte di competenza del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, relativamente ai programmi e modalità di svolgimento dei corsi.

Il direttore dell'unità di gestione
dirigente generale
RICOZZI

00A11603

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dello scopo esclusivo o prevalente di culto alla «Confraternita di S. Onofrio», in Lugo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 luglio 2000, viene riconosciuto lo scopo esclusivo o prevalente di culto alla «Confraternita di S. Onofrio», con sede in Lugo (Ravenna).

00A11604

Estinzione della «Confraternita S.S. Nome di Gesù», in Scala

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 luglio 2000, viene estinta la Confraternita S.S. Nome di Gesù, con sede in Scala (Salerno).

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel rigistro delle persone giuridiche del tribunale di Salerno.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devuluto all'Arcidiocesi di Amalfi-Cava de' Tirreni, con sede in Amalfi (Salerno).

00A11605

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26, comma primo, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di indentificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496 si rende noto che il marchio di identificazione «12 MT», già assegnato alla ditta Tardella Giovanni, con sede in Ferrandina, via Mazzini n. 19, è stato annullato essendo stata smarrita per furto la relativa matrice.

00A11606

Utilizzo della troncatrice veloce per metalli Black & Decker, mod. DW 875

La troncatrice veloce per Metalli Black &Decker, mod. DW 875, deve essere utilizzata esclusivamente con dischi abrasivi omologati specificatamente per tale prodotto.

L'utilizzazione con lame di acciaio dentate in HSS o con riporti in HM o altro accessorio improprio, può causare gravi infortuni.

00A11646

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 24 agosto 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9012
Yen giapponese	96,64
Dracma greca	337,45
Corona danese	7,4580
Corona svedese	8,3640
Sterlina	0,60870
Corona norvegese	8,1015
Corona ceca	35,365
Lira cipriota	0,57248
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	261,10
Zloty polacco	3,9345
Tallero sloveno	208,8825
Franco svizzero	1,5489
Dollaro canadese	1,3375
Dollaro australiano	1,5742
Dollaro neozelandese	2,0729
Rand sudafricano	6,2742

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A11760

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 27 giugno 2000 del Ministero delle finanze recante: «Comunicazione all'anagrafe tributaria - su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti - da parte di aziende, istituti, enti e società, dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 2000).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 23, seconda colonna, sono da apportare le seguenti correzioni:

all'art. 2, comma 4, pubblicato alla pag. 23, dove è scritto: «... *nell'anno* solare ...», leggasi: «... *all'anno* solare ...»;

all'art. 3, comma 1, pubblicato alla pag. 23, dove è scritto: «... concernente le *comunicazione* ...», leggasi: «... concernente le *comunicazioni* ...».

00A11758

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651198/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.